

Disegno di legge “Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Giunta regionale della Campania”

Relazione illustrativa

Il disegno di legge mira ad introdurre nell’ordinamento regionale disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e di accesso alla dirigenza volte a potenziare la capacità amministrativa della Giunta regionale.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L’articolo 1, al comma 1, autorizza la Giunta regionale a disciplinare con regolamento ai sensi dell’articolo 56 comma 4 dello Statuto regionale il proprio ordinamento amministrativo, sulla base di norme generali regolatrici della materia che: declinano l’articolazione dell’apparato organizzativo in Direzioni Generali, di cui prevedono un numero massimo, a propria volta organizzate in strutture complesse, denominate Settori, preordinate al coordinamento di più Unità Operative Dirigenziali semplici; prevedono la possibilità di istituire Uffici Speciali per l’esercizio di competenze trasversali, posti alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale, di cui si specifica il numero massimo e l’articolazione interna; rimettono l’organizzazione ed articolazione degli Uffici di diretta collaborazione in attuazione degli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli sussistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Presidente della Giunta regionale.

Il comma 2 reca una norma transitoria con la quale si dispone la vigenza dell’attuale ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento autorizzato.

Il comma 3 introduce disposizioni in materia di accesso alla dirigenza regionale, con la previsione, sulla base di quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, primo periodo, decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e nell’ambito delle procedure disciplinate dall’articolo 28, comma 1 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, della possibilità di indire procedure concorsuali con le seguenti modalità: quota non superiore al 15 per cento riservata al personale a tempo indeterminato regionale e delle Amministrazioni dello Stato che ricopra l’incarico di livello dirigenziale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l’amministrazione regionale che bandisce il concorso; il personale deve essere in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e deve aver maturato almeno cinque anni di servizio nell’Amministrazione regionale o statale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea; i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa.

Il comma 4 abroga la sospensione di termini previsti dal comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, con la previsione che all’attuazione delle disposizioni della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.